

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ERBA CO VIA ALSERIO 3/A

Numero REA: CO - 289715

Codice fiscale: 02989740135

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2013 - Statuto completo	2
--	---

STUDIO NOTARILE BONOMO FRANCOLI
Via XX Settembre, 36 - 22100 - COMO
Tel. 031/266233 Fax 031/240403
Via Castello, 11 - 22072 - CERMENATE
Tel. 031/771507 Fax 031/7760443



Allegato "B" ad atto Rep. 7781/3959 -----
----- STATUTO COOPERATIVA -----
----- TITOLO I -----
----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI -----
----- ART. 1 -----
----- DENOMINAZIONE E SEDE -----
E' costituita con sede legale in Erba -----
la cooperativa sociale -----
----- "COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE - ONLUS". -----
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo
del Comune indicato al primo comma con semplice decisione del
Consiglio di Amministrazione. -----
La sede sociale può essere trasferita nell'ambito del
territorio nazionale con deliberazione dell'assemblea dei
soci in seduta straordinaria. -----
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,
agenzie ed uffici anche altrove. -----
----- ART. 2 -----
----- DURATA -----
La durata della cooperativa decorre dalla sua legale
costituzione fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere
prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. ---
----- ART. 3 -----
----- NORME APPLICABILI -----
Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,
nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V del
codice civile in quanto compatibili e, per quanto non
previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto
compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità
limitata. -----
Alla cooperativa si applicano, in particolare, le
disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di
riforma della figura del socio lavoratore, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui
alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina
delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed
integrazioni. -----
Ai sensi del D. Lgs n. 460/1997 articolo 10 comma 8 la
cooperativa è di diritto considerata ONLUS - Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale. -----
----- TITOLO II -----
----- SCOPO MUTUALISTICO - OGGETTO SOCIALE -----
----- ART. 4 -----
----- SCOPO MUTUALISTICO -----
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni
di cui alla Legge 381/91 e successive modificazioni ed
integrazioni e secondo il principio della mutualità
prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice
civile, senza fini di speculazione privata e volta a
perseguire la funzione sociale propria delle cooperative

sociali. -----
Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi educativi ed assistenziali nei settori indicati al successivo articolo 5. In modo più specifico la Cooperativa intende realizzare attività e iniziative educative volte all'accostamento alla lettura e alla cultura del libro, nonché alle attività letterarie e artistiche in genere. Intende inoltre promuovere iniziative atte all'assistenza socio educativa verso categorie socialmente svantaggiate, portatrici di handicap o che versano in situazioni familiari di particolare difficoltà. Essa intende conseguire tale scopo mediante: -----
- l'organizzazione di attività educative culturali, con particolare riguardo allo sviluppo della cultura del libro e della lettura in generale, alla letteratura, narrativa, saggistica e ogni altra espressione dell'editoria; -----
- l'organizzazione di attività culturali nell'ambito delle arti letterarie e creative, nonché visive: scrittura, teatro, musica, cinema, fotografia, arti figurative e ogni altra forma espressiva; -----
- l'organizzazione di servizi ludico-educativi per enti pubblici e privati, scuole, biblioteche ecc.; -----
- l'organizzazione e la gestione, tramite personale specializzato, di forme di assistenza scolastica o extra scolastica verso studenti e minori in difficoltà per cause familiari, psicologiche o di handicap fisici; -----
- l'organizzazione e la gestione, tramite personale specializzato, di attività di aiuto e assistenza a famiglie in situazioni problematiche o di disagio, in sinergia con gli enti pubblici e privati preposti, quali tribunali, enti di assistenza sociale ecc. -----
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini. -----
La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa. -----
La Cooperativa può operare anche con terzi. -----
----- ART. 5 -----
----- OGGETTO SOCIALE -----
Considerata l'attività educativa della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, funzionale allo scopo educativo proprio

della cooperativa, lo svolgimento delle seguenti attività: --

- gestione, cura e organizzazione di biblioteche, siano esse comunali o scolastiche, ma anche di enti privati ed associativi; -----
- gestione, cura e sviluppo di laboratori didattici atti all'accostamento alla lettura e alla cultura letteraria in genere, rivolti a privati, associazioni e al mondo della scuola; -----
- gestione e organizzazione di servizi educativi nel campo della letteratura e delle arti in genere; -----
- promozioni di concorsi letterari ed artistici; -----
- gestione e organizzazione di corsi letterari e rappresentazioni teatrali, musicali, cinematografiche; -----
- sostegno scolastico per alunni D.S.A. e ripetizioni per alunni delle scuole primarie; -----
- amministratore di sostegno, tutore ed accompagnatore di persone con disabilità in genere, previsto dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6; -----
- educazione e formazione permanente per adulti. -----

Per lo svolgimento di tali attività, nello spirito del precedente articolo 4) la Cooperativa si avvarrà, in via prioritaria, direttamente delle capacità professionali dei propri soci lavoratori, in conformità con quanto disposto dalla Legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del volontariato dei propri soci e di soggetti terzi. -----

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alle Leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e D. LGS. n. 385 del 1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: -----

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; -----
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;
- c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -----
- d) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività,

disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; -----

e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; -----

f) emettere azioni di partecipazione cooperativa privi di diritti amministrativi ed ogni altro titolo di debito e/o strumento finanziario non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto. -----

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, tutte le attività anche di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. -----

----- TITOLO III -----

----- SOCI -----

----- ART. 6 -----

----- REQUISITI DEI SOCI E LORO TIPOLOGIE -----

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che non abbiano interessi in contrasto con quelli della cooperativa ed intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie: ----

a) soci lavoratori ordinari, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa di qualsiasi natura ed entità secondo le modalità previste dagli organi competenti.

b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91. -----

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/91. -----

c) Soci sovventori nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge n. 59/92 ed ai sensi del Titolo IV del presente statuto. -----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. -----

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. -----

----- ART. 7 -----

----- AMMISSIONE NUOVI SOCI -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: -----

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere e versare, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione; -----
- c) l'indicazione della categoria di soci a cui vuole appartenere nonché le modalità con cui intende partecipare al perseguimento dello scopo mutualistico per cui la cooperativa si è costituita; -----
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati indicati al presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci. -----

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria di appartenenza. -----

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione. -----

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----

ART. 8 -----

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE -----

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che sono sempre nominative. Ai sensi dell'art. 2530 C.C. u.c. è vietata la cessione delle quote pertanto ai soci è consentito di recedere dalla società con un preavviso di novanta giorni.-

ART. 9 -----

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI -----

I soci sono obbligati: -----

- Al versamento della quota sottoscritta; -----
- Ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione; -----
- A contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi sociali. -----

ART. 10 -----

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO -----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. -----

ART. 11 -----

RECESSO -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'arbitro unico, previo esperimento di un tentativo di conciliazione. -----

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

ART. 12 -----

ESCLUSIONE -----

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del

socio che: -----

a) Venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; -----

b) Senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito semprechè il socio si mantenga inadempiente; ---

c) Senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa; -----

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione. --

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione all'arbitro unico, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 44 del presente statuto. -----

----- ART. 13 -----

----- CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE -----

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione dell'arbitro unico, previo esperimento del tentativo di conciliazione. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.-

----- ART. 14 -----

----- DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE -----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma dei successivi articoli 26 e 27 del presente statuto. -----

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. -----

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. -----

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. -----

----- ART. 15 -----

----- MORTE DEL SOCIO -----

In caso di morte del socio gli eredi non hanno diritto di subentrare nella qualità di socio e conseguono il solo diritto al rimborso delle quote da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14. -----

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. -----

----- ART. 16 -----

----- PRESCRIZIONE DEI DIRITTI -----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

----- ART. 17 -----

-- TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI --
Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. -----

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato. -----

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. -----

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti. -

----- TITOLO IV -----

----- SOCI FINANZIATORI -----

----- ART. 18 -----

----- SOCI SOVVENTORI -----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi che dichiarino nella domanda di ammissione di voler condividere le finalità e gli scopi che la cooperativa persegue. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. -----

----- ART. 19 -----

----- CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI -----

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto. -----

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. -----

Il valore di ciascuna quota è di Euro 50,00 (cinquanta/00). -

----- ART. 20 -----

----- ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO SOVVENTORE -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti: -----

a) l'importo complessivo dell'emissione; -----
b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle quote emesse; -----

c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci lavoratori; -----

d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso. -----

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria. -----

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. -----

----- ART. 21 -----

----- DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI -----

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto. -----

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. -----

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile. -----

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni. -----

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. -----

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori. -----

ART. 22 -----

----- OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI -----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci in quanto compatibili con la natura del rapporto. -----

I soci sovventori sono obbligati: -----

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento; -----
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. -----

ART. 23 -----

----- TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI -----

Le quote dei sovventori non possono essere trasferite, pertanto anche ai soci sovventori è data facoltà di recedere dalla cooperativa con preavviso di novanta giorni ai sensi e nei limiti dell'art. 2530 u.c. del codice civile. -----

ART. 24 -----

----- RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI -----

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote, a norma del precedente art. 20, comma 1 lettera d). -----

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del

successivo art. 27 del presente statuto. -----
Nel caso di liquidazione della cooperativa, le quote dei soci
sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto
alle quote degli altri soci. -----

----- **TITOLO V** -----

----- **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO** -----

----- **ART. 25** -----

----- **PATRIMONIO SOCIALE** -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----
a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile
ed è formato da un numero illimitato di quote nominative,
ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00); --
b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al
precedente Titolo IV, rappresentato da quote nominative
ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00),
destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo
tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento
aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto; -----
c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di
esercizio di cui al successivo articolo 27; -----
d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge; -
e) dalla riserva straordinaria. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle
quote sottoscritte ed eventualmente assegnate. -----
Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma,
fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto
dello scioglimento. -----

----- **ART. 26** -----

----- **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO** -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di
amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo
le disposizioni di legge. -----

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere
riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i
soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. -----

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la
condizione di prevalenza, ai sensi degli articoli 2513 e 2545
del codice civile. -----

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla
gestione ove redatta per obbligo o volontà dell'organo
amministrativo, nella quale, in particolare, sono indicati i
criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella
gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a
mutualità prevalente della società. Nella relazione gli
amministratori illustrano anche le ragioni delle
deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi

soci. Qualora la relazione sulla gestione non venga predisposta non ricorrendo l'obbligo di legge, le suddette informazioni dovranno essere riportate in nota integrativa. - Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. -----

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile. -----

----- ART. 27 -----

----- DESTINAZIONE DELL'UTILE -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo: -----

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale; -----
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; -----

c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia; -----

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire: -----

1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; -----

2) ai soci sovventori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentata fino a 2 punti;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle

leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----

f) quanto residua alla riserva straordinaria. -----

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. -----

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio. -----

----- TITOLO VI -----

----- GOVERNO DELLA SOCIETÀ -----

----- ART. 28 -----

----- ORGANI SOCIALI -----

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale. Sono organi della società: -----

a) l'assemblea dei soci; -----

b) il consiglio di amministrazione; -----

c) il collegio dei sindaci, se nominato. -----

----- SEZIONE I - ASSEMBLEA -----

----- ART. 29 -----

----- CONVOCAZIONE -----

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. -----

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima. L'avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione: compreso telefax, posta elettronica o altri mezzi simili che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. -----

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni, secondo quanto previsto nel precedente articolo 26 per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia

fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori. -----

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della presentazione della richiesta. ---

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. -----

ART. 30 -----

ASSEMBLEA ORDINARIA -----

L'assemblea ordinaria: -----

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo; -----

2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, ed eventualmente chi tra questi dovrà svolgere il ruolo di presidente e di vice-presidente nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 35 del presente statuto; -----

3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività; -----

4) per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; -----

5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca; -----

6) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico. Decide al riguardo anche la possibilità di affidare il controllo contabile al collegio sindacale; -----

7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato; -----

8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; -----

9) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; -----

10) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia; -----

11) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti

economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge; -----

12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto; -----

13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. -----

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza. -----

----- ART. 31 -----

----- ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. -----

----- ART. 32 -----

----- QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita: -----

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci; ---
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. -----

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza. -----

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. -----

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. -----

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. -----

----- ART. 33 -----

----- INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA -----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte. -----

Ogni socio lavoratore e sovventore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute. -----

Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto. -----

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia amministratore, sindaco, o revisore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di sette soci. -----

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il dieci per cento degli aventi diritto al voto. -----

----- ART. 34 -----

----- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. -----

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. -----

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. -----

----- SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

----- ART. 35 -----

----- NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA -----

Il consiglio di amministrazione si compone da tre a undici consiglieri eletti dall'assemblea generale. -----

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Il consiglio di amministrazione dura in carica a tempo determinato per una durata massima di tre anni, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. -----
Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea. -----

Il consiglio, se non vi ha già provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. -----

----- ART. 36 -----

----- COMPETENZA E RIUNIONI -----

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo quanto espressamente demandato dalla legge e dal presente statuto all'assemblea e nel rispetto in ogni caso delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente. -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.-

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica; -----

la presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione o per corrispondenza. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

Le votazioni sono palesi. -----

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore

delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. ----
Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. ----
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti. -----

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: 1/3 della base sociale. -----

----- ART. 37 -----

----- SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI -----

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio rimane in carica con i consiglieri rimasti fino alla prima assemblea utile che provvedere in merito purché rimanga in carica la maggioranza dei suoi membri. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

----- ART. 38 -----

----- PRESIDENTE -----

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. -----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

Può delegare parte dei propri poteri, al Vice Presidente se nominato o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. ---

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte

all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente la cui firma costituisce prova di fronte ai terzi dell'assenza del Presidente e dell'urgenza. -----

----- **SEZIONE III - CONTROLLO CONTABILE** -----

----- **ART. 39** -----

----- **ORGANO DI CONTROLLO** -----

Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti. - La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 cod. civ. - Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili. -----

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in materia di organo amministrativo. -----

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti. -----

----- **TITOLO VII** -----

----- **DISPOSIZIONI VARIE** -----

----- **ART. 40** -----

----- **SCIoglimento** -----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. - Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; -----
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. -----

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. -----

ART. 41 -----

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE -----

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine: -----

a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati; -----

b) il rimborso delle azioni versate dai soci, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati. -----

ART. 42 -----

CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte in prima istanza mediante il tentativo di conciliazione ricorrendo all'istituto della mediazione, in subordine, qualora la mediazione non abbia avuto esito positivo, da un arbitro unico nominato dal Presidente dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via rituale e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, con emissione del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. -----

ART. 43 -----

REQUISITI MUTUALISTICI -----

Ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, la società cooperativa: -----

a) ha il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) ha il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. -----

c) ha il divieto di distribuire le riserve fra i soci

cooperatori. -----
d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere l'intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione. -----

Il tutto comunque entro i limiti previsti per le ONLUS. -----

----- ART. 44 -----

----- DISPOSIZIONI FINALI -----

Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano
le vigenti disposizioni contenute nel codice civile e le
leggi speciali vigenti in materia. -----

Ai sensi dell'art 2519 del codice civile si applicano, in
quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità
limitata. -----

Firmato: Flavio MAURI -----

Donatella BONOMO FRANCOLI NOTAIO -----